

Lecce, 5 dicembre 2011

Protocollo: 2011 / 22342 / RU

Rif.:

Allegati: vari

Al Sindaco del Comune di
ALESSANO
comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
ALLISTE
sindaco.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
ANDRANO
segreteria.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
CASTRIGNANO DEL CAPO
protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
CASTRO
comunegrottedicastro@legalmail.it

Al Sindaco del Comune di
CORSANO
comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
DISO
segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
GAGLIANO DEL CAPO
sindaco@comune.gaglianodelcapo.le.it
fax 0833 798330

Al Sindaco del Comune di
GALATONE
segreteria.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
GALLIPOLI
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
LECCE
protocollo@pec.comune.lecce.it

Al Sindaco del Comune di
MELENDUGNO
comune.melendugno@legalmail.it

Al Sindaco del Comune di
MORCIANO DI LEUCA
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
NARDÒ
protocollo@pecnardo.it

Al Sindaco del Comune di
OTRANTO
segreteria.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
PATÙ
comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
PORTO CESAREO
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
RACALE
sindaco@comune.racale.le.it
fax 0833 553316

Al Sindaco del Comune di
SALVE
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
SANNICOLA
segretariogenerale.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
SANTA CESAREA TERME
sindaco@comune.santacesareaterme.le.it
fax 0836 949806

Al Sindaco del Comune di
TAVIANO
segretario.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
TIGGIANO
segreteria.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
TRICASE
protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
UGENTO
attivitaproduttive.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di
VERNOLE
protocollo@pec.comunedivernole.it

e p.c.

Alla Provincia di Lecce
LECCE
protocollo@cert.provincia.le.it

Alla Guardia di Finanza
Comando provinciale
LECCE
LE0500001@PEC.GDF.IT

Alla Capitaneria di Porto
GALLIPOLI
cpgallipoli@mit.gov.it

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando provinciale
LECCE
fax 0832 097220

All'Associazione degli Industriali della Provincia –
Confindustria Lecce
LECCE
direzione@confindustriaecce.it
fax 0832 397402

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
LECCE
info@ordineingegnerilecce.it
fax 0832 304406

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia
LECCE
architettilecce@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri e
Geometri laureati della Provincia di
LECCE
geometrilecce@tiscalinet.it
fax 0832 305436

Al Sindacato Italiano Balneari
c/o Confcommercio
LECCE
lecce@confcommercio.it
fax 0832 217221

Alla Confesercenti - Confederazione Italiana Esercenti
Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi
LECCE
info@confesercentilecce.it
fax 0832 243468

All'Associazione Commercio Turismo e Servizi
della Provincia di Lecce - Confcommercio
LECCE
info@associazionecommerciantilecce.it
fax 0832 257427

OGGETTO: Opere in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale -
Autorizzazione ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 08.11.1990, n. 374.

Premessa

Come noto, il Decreto Legislativo 08/11/1990 n. 374 recante riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo, all'articolo 19 (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale), stabilisce che *“in prossimità della linea doganale è vietato eseguire, spostare o modificare opere, sia permanenti che provvisorie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane”*. La medesima norma stabilisce che tale atto di assenso condiziona il rilascio di ogni altra autorizzazione, nelle quali dovrà essere espressamente richiamato.

La subordinazione delle altre autorizzazioni amministrative a quella doganale prevista dal citato art. 19 c.1 D. Lgs. n. 374/90, testimonia la prevalenza che il Legislatore ha inteso attribuire agli interessi fiscali ivi tutelati rispetto ad altri di natura extratributaria, che pure vengono in rilievo nelle fattispecie in esame.

Opere soggette ad autorizzazione doganale

Poiché la norma non effettua alcuna distinzione tra soggetti o aree di intervento di natura pubblica o privata, la predetta autorizzazione deve essere richiesta per ogni manufatto, provvisorio o permanente, da realizzare in prossimità della linea

doganale, incluse le opere pubbliche (opere portuali, opere a terra e in mare per consolidamento e protezione delle coste, lavori stradali e fognari in zona prospiciente al mare, ecc.) e private (costruzione, spostamento e modifica di strutture permanenti o provvisorie su area privata o in concessione demaniale marittima, recinzioni, realizzazione di ombreggianti a servizio di edifici esistenti, specchi acquei, ecc.).

In generale, pertanto, sono passibili di autorizzazione doganale tutti gli interventi che sono tali da alterare la conformazione fisica e la volumetria dei manufatti nonché la collocazione di opere anche a carattere stagionale ancorate al suolo.

Adempimenti dei Comuni e degli Sportelli Unici

Il Legislatore, nell'ottica del perseguimento di una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti su chiunque intenda effettuare interventi di natura edilizia, con l'art. 5 D.P.R. n. 380/2001 e con D.P.R. n. 160/10, ha previsto rispettivamente l'istituzione di Sportelli Unici per l'Edilizia e per le Attività Produttive.

Al riguardo si rappresenta che eventuali inadempienze nell'acquisizione di tutti i titoli abilitativi e/o degli atti di assenso da parte degli Sportelli in parola, non sanano *ex se* l'attività edilizia posta in essere dal soggetto (cfr. da ultimo TAR Puglia, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2032) con la conseguenza che l'azione sanzionatoria esercitata nei confronti di quest'ultimo, rischia di riverberarsi inevitabilmente sull'Ente il cui Ufficio di Sportello Unico si è reso inadempiente rispetto agli obblighi su di esso gravanti ai sensi della sopra citata normativa.

È necessario, pertanto, che codesti Enti, già in fase di istruttoria degli atti autorizzativi di propria competenza, accertino, per gli interventi edilizi rientranti nelle previsioni della normativa in argomento, il rispetto delle disposizioni di legge di cui all'oggetto, non mancando di citare gli estremi dell'autorizzazione doganale nei successivi provvedimenti, proprio al fine di scongiurarne la nullità (Cass., Sez. III, 11/09/2009, n. 35210) e i conseguenti precipitati in termini di responsabilità da illecito amministrativo *ex L. 689/81*.

Concetto di prossimità alla linea doganale

Si ritiene utile fornire taluni elementi atti a definire il concetto di linea doganale e di prossimità alla stessa, al fine di individuare le entità edilizie soggette al rilascio dell'autorizzazione doganale.

Ai sensi dell'art. 1 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale - D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 *“Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Lungo il lido del mare, (...), la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi. (...)”*.

La normativa vigente non definisce la fattispecie di prossimità alla linea doganale con indicazioni assolute (come, diversamente, dispone l'art. 55 del Codice della Navigazione per l'individuazione della fascia di rispetto di trenta metri dal demanio); difatti, *“... l'individuazione e la specificazione della nozione di «prossimità» alla linea doganale comportano una pluralità di soluzioni in funzione sia della diversa conformazione geografica che assume la linea doganale stessa sia delle molteplici esigenze di interesse pubblico cui è preposta la norma [in oggetto], cosicché manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a predeterminare in maniera rigida il concetto di «prossimità»”* (Corte Cost., 11/02/2008, Ord. n. 31).

Le peculiarità intrinseche ed ambientali di ogni opera realizzanda non consentono pertanto di stabilire in generale, ed *ex ante*, quali di esse siano tali da dover essere assoggettate alla preventiva autorizzazione doganale e quali viceversa siano da escludere. La prassi applicativa dell'istituto in esame permette, tuttavia, di enucleare taluni principi generali che potranno risultare utili nella trattazione delle fattispecie più ricorrenti.

Indirizzi operativi

In linea generale, sono senz'altro soggette ad autorizzazione:

- le opere, sia su area demaniale che su area privata, collocate a breve distanza dalla linea doganale, comprese quelle su aree in concessione d.m. e limitrofe (può costituire un riferimento pratico la zona di rispetto dei trenta metri dal demanio ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione);
- le opere posizionate “a valle” della strada pubblica (tra la linea doganale e la strada pubblica più prossima);

- In via residuale, tutto ciò che possa agevolare l'approdo clandestino (scivoli, pontili etc.) o che possa essere adibito a deposito merci (locali interrati, piscine etc.).

Viceversa, di massima, non sono soggette ad autorizzazione:

- le opere poste sul lato "a monte" della strada pubblica, salvo che la particolare disposizione plano-altimetrica della zona, la conformazione della linea doganale e demaniale rispetto alle proprietà private prospicienti non impongano diverse considerazioni;
- le opere che, per loro natura e per il contesto nel quale si inseriscono, non costituiscono ostacolo alla vigilanza finanziaria. Sotto questo aspetto possono essere ammesse a titolo esemplificativo, negli stabilimenti balneari, le installazioni ombreggianti non stabilmente ancorate al suolo ed aperte su tutti i lati (es. ombrelloni, gazebo).

In conclusione, si confida nella leale collaborazione delle Amministrazioni in indirizzo per la corretta osservanza della norma in argomento, che oltre a consentire una più efficace tutela degli interessi erariali e della conseguente vigilanza doganale e finanziaria, permette al tempo stesso di evitare l'applicazione delle sanzioni previste.

Unitamente alla presente si inviano i modelli di richiesta di autorizzazione doganale per opere da realizzarsi e per la sanatoria ai fini doganali di opere già esistenti, contenenti l'elenco degli allegati necessari all'istruttoria.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento necessario.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Giovanni Mario FERENTE

